

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "ETICHETTA TRASPARENTE PIANESIANA"

Articolo 1 - Oggetto

1.1 L'Associazione Nazionale e Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM), con sede in Contrada Piani Bianchi 46, Tolentino (MC) iscritta al n° 337 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Macerata ha istituito il Marchio collettivo denominato "Etichetta Trasparente Pianesiana", avente per oggetto un marchio di qualità del processo di etichettatura e della informazione trasparente del consumatore, comportante modalità peculiari di raccolta, conservazione e trasmissione delle informazioni relative al prodotto, sin dalle fasi della sua produzione.

1.2 Il presente Regolamento definisce le condizioni generali per la concessione dell'uso del Marchio collettivo denominato "Etichetta Trasparente Pianesiana", le modalità di richiesta dell'uso del Marchio, di impiego, di vigilanza, nonché le relative sanzioni relative alla violazione del presente Regolamento.

1.3 Il Marchio è costituito dalla dicitura "Etichetta Trasparente Pianesiana" e dalla immagine grafica riportata qui di seguito:



1.4 Il Marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del processo di etichettatura, a cominciare dalle modalità di raccolta e gestione delle informazioni.

Articolo 2

Finalità del Marchio

2.1 Il Marchio persegue le seguenti finalità:

- a) ottenere e assicurare un elevato livello qualitativo del procedimento di etichettatura dei prodotti, e fornire ai consumatori un'informazione quanto più esaustiva e trasparente possibile, anche per quanto concerne gli elementi di rintracciabilità, ispirandosi al modello ideato dal prof. Mario Pianesi nel 1980;
- b) portare a conoscenza dei consumatori, sia tramite le etichette sia attraverso ogni altro strumento informativo riferito ai prodotti, le informazioni essenziali concernenti le caratteristiche dei prodotti contrassegnati dal Marchio, e dei relativi processi produttivi, incluse le informazioni sul luogo, sull'ambiente, sulle metodiche e sugli strumenti di produzione dei prodotti e di loro ingredienti, componenti o materie prime.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

«Associazione»: l'Associazione Nazionale e Internazionale Un Punto Macrobiotico (UPM), con sede in Contrada Piani Bianchi 46, Tolentino (MC) iscritta al n° 337 del Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Macerata;

«Disciplinare»: documento che definisce, per categorie merceologiche generali di prodotti, i requisiti generali di conformità del processo di etichettatura e tracciabilità del prodotto oggetto di controllo;

«Documento Tecnico Specifico»: Documento che integra il contenuto del Disciplinare con prescrizioni speciali di carattere verticale da applicare a singole tipologie di prodotti o, secondo i casi, a gruppi di più tipologie di prodotti, aventi esigenze omogenee di tracciabilità e di informazione al consumatore;

«Licenza d'uso del Marchio»: contratto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del Marchio all'operatore;

«Licenziatario»: operatore che ha ottenuto la Licenza d'uso del Marchio;

«Marchio»: il Marchio “Etichetta Trasparente Pianesiana” contraddistinto dalle parole “Etichetta Trasparente Pianesiana” come sopra rappresentato;

«Operatore»: il soggetto, di natura singola o associata, qualunque sia la sua forma giuridica, che opera nell'ambito del settore e della filiera produttiva;

«Organismo di controllo»: soggetto privato terzo, incaricato dal Titolare del Marchio di effettuare i controlli sulla corrispondenza del processo di etichettatura e di tracciabilità del prodotto al Disciplinare e al Documento Tecnico Specifico ad esso applicabili;

«Certificato di conformità»: documento mediante il quale l'Organismo di controllo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto è conforme al Disciplinare e al Documento Tecnico Specifico ad esso applicabili;

«Titolare del Marchio» o «Soggetto Gestore»: l'Associazione.

Articolo 4

Titolarità e Gestione del Marchio

4.1 Titolare del Marchio è l'Associazione, che ne ha la proprietà intellettuale e ne gestisce l'uso da parte dei Licenziatari.

4.2 In qualità di Soggetto Gestore, l'Associazione verifica la sussistenza dei requisiti per la concessione dell'uso del Marchio, sottoscrive i relativi contratti di Licenza d'uso in qualità di Licenziante, controlla direttamente e/o avvalendosi di soggetti terzi il corretto utilizzo del Marchio e si attiva per la sua tutela secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Articolo 5

Campo di applicazione del Marchio

5.1 L'uso non esclusivo del Marchio “Etichetta Trasparente Pianesiana” è consentito unicamente con riguardo ai prodotti o categorie di prodotti che rispondano a criteri qualitativi definiti nei relativi Disciplinari, con riferimento ai metodi utilizzati nel processo di etichettatura e rintracciabilità.

5.2 Possono aspirare a rientrare nelle tipologie di prodotti di cui al comma 1 tutti i prodotti e i servizi commercializzati nell'ambito della Unione Europea.

Articolo 6

Attività di controllo

6.1 La qualità dei procedimenti di etichettatura e rintracciabilità dei prodotti è garantita attraverso una serie di attività di controllo esercitate nei confronti dei soggetti richiedenti l'utilizzo del marchio e volte a verificare la conformità di detto utilizzo al presente regolamento d'uso, al Disciplinare e al Documento Tecnico Specifico di volta in volta applicabili al prodotto.

6.2 I controlli sono eseguiti da un Organismo indipendente abilitato dalla Associazione a rilasciare un documento definito “Certificato di Conformità” del processo di etichettatura e tracciabilità del

prodotto, attestante la sua rispondenza ai parametri previsti dal Disciplinare e dal Documento Tecnico Specifico di volta in volta applicabili.

6.3 Le attività di controllo della qualità delle procedure di etichettatura viene svolto sulla base di specifici Piani di Controllo, uno per ogni disciplinare, elaborati dall'Organismo stesso ed approvati dall'Associazione.

6.4 Successivamente al rilascio del Rapporto di Conformità, l'Organismo di controllo procede allo svolgimento delle verifiche annuali, attività di vigilanza, previste nel Piano di controllo, segnalando al Soggetto Gestore le eventuali non conformità.

Articolo 7

Commissione Tecnica

7.1 È istituita presso l'Associazione una Commissione tecnica, che svolge le funzioni per essa previste dal presente Regolamento. Al suo interno possono essere costituite diverse sezioni, una per ciascuna categoria merceologica generale di prodotti, qualora l'uso del marchio fosse concesso in Licenza anche per l'etichettatura di prodotti diversi dagli alimenti.

7.2 La Commissione Tecnica è nominata dalla Segreteria Nazionale dell'Associazione. Essa resta in carica per tutta la durata delle cariche dell'Associazione stessa, decadendo automaticamente alla cessazione per qualsiasi causa di queste ultime. La Commissione Tecnica, ovvero ogni sua sezione nel caso di istituzione di più sezioni, è composta da esperti e tecnici del settore in numero non superiore a tre componenti.

7.3 La Commissione Tecnica:

- 1) predispone i Disciplinari (e relative modifiche) per ciascuna categoria merceologica generale di prodotti e i Documenti Tecnici Specifici per ciascun tipo di prodotto o per i gruppi omogenei di prodotti sui quali è possibile apporre il Marchio, e provvede a sottoporli all'approvazione della Segreteria Nazionale dell'Associazione;
- 2) predispone i modelli di contratto per la concessione della Licenza d'uso del Marchio.

Articolo 8

Disciplinari e Documenti Tecnici Specifici

8.1 Per ciascuna categoria merceologica generale di prodotti per i quali sia autorizzato l'uso del Marchio, la Commissione Tecnica predispone il Disciplinare recante definizioni e criteri qualitativi cui dovranno conformarsi i processi di etichettatura e rintracciabilità e lo sottopone all'approvazione della Segreteria Nazionale dell'Associazione.

8.2 I Disciplinari devono almeno contenere:

- a) il nome della categoria di prodotti;
- b) la descrizione e regolamentazione del processo di etichettatura e della rintracciabilità del prodotto.

8.3 Per ciascuna categoria merceologica di prodotti, la Commissione Tecnica potrà, inoltre, predisporre, qualora vi siano esigenze di regole verticali di etichettatura volontaria, di tracciabilità e di informazione al consumatore relative a un singolo tipo di prodotto o a gruppi di prodotti specifici, dei «Documenti tecnici specifici» che integrino il contenuto dei Disciplinari.

8.4 I Disciplinari e i Documenti Tecnici Specifici saranno pubblicati sul sito internet dell'Associazione in modo da renderli conoscibili al pubblico dei consumatori e da rendere immediatamente comprensibili a questi ultimi il significato delle informazioni a loro fornite in relazione ai prodotti contrassegnati dal Marchio.

Articolo 9

Soggetti aventi titolo a presentare domanda di Licenza del Marchio

9.1 I soggetti che intendano fare uso del Marchio devono presentare al Titolare del Marchio specifica domanda di concessione della Licenza di uso del medesimo, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

9.2 Possono presentare domanda gli operatori come definiti all'articolo 3 del presente Regolamento, che esercitino attività produttiva o commerciale, purché la predetta attività abbia ad oggetto i prodotti

di cui all'art. 5 del presente Regolamento. I consorzi di imprese possono presentare domanda solo nel caso che essi intendano fare uso diretto del Marchio, in relazione a prodotti da essi commercializzati. La Licenza di uso del Marchio concessa ad un consorzio non autorizza le singole imprese consorziate ad utilizzare il Marchio medesimo.

Articolo 10

Procedura per il rilascio della Licenza d'uso del Marchio

10.1 I soggetti che intendano utilizzare il Marchio collettivo devono essere in possesso del Certificato di Conformità, rilasciato dall'Organismo di controllo, attestante la corrispondenza del processo di etichettatura e rintracciabilità alle norme contenute nel relativo Disciplinare e Documento Tecnico Specifico, indicando i prodotti in relazione ai quali intendano usare il Marchio.

10.2 L'istanza viene formulata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Soggetto Gestore e correlandola del predetto Certificato di Conformità.

10.3 L'istanza per la concessione d'uso del Marchio deve riportare:

- a. la ragione sociale (in caso di soggetto avente natura societaria, associativa, consortile o comunque collettiva) o la denominazione (in caso di ditta individuale) dell'Operatore richiedente e i dati anagrafici, rispettivamente, del legale rappresentante o del titolare;
- b. l'indirizzo della sede amministrativa dell'Operatore richiedente, nonché gli indirizzi di tutte le eventuali sedi operative e unità locali, se diverse dalla sede amministrativa;
- c. l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale l'Operatore accetta di ricevere tutte le comunicazioni ufficiali relative all'esecuzione del presente Regolamento e/o al contratto di Licenza d'uso del Marchio;
- d. l'elenco dei prodotti per i quali viene richiesto l'uso del Marchio;
- e. i riferimenti al/ai Disciplinare/i per il/i quale/i viene richiesto l'uso del Marchio;
- f. L'accettazione espressa delle regole stabilite nello/negli specifico/i Disciplinare/i e ai Documenti Tecnici Specifici per il/i quale/i viene richiesto l'uso del Marchio e nel presente Regolamento (a tal proposito l'Operatore richiedente allega alla Domanda una copia del presente Regolamento firmata per accettazione).

La Domanda dovrà essere sottoscritta da chi legalmente rappresenta l'Operatore richiedente.

Eventuali variazioni dei dati indicati nella Domanda dovranno essere comunicate al Titolare del Marchio senza indugio e comunque entro 15 giorni. In caso di omessa comunicazione, esse non saranno opponibili al Titolare del Marchio.

10.4 Il Soggetto Gestore, verificate la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati, una volta acquisito il Certificato di Conformità autorizza il richiedente all'uso del Marchio e concede la relativa Licenza in forma scritta.

Articolo 11

Contenuto della Licenza d'uso del Marchio

11.1 La Licenza d'uso non esclusivo del Marchio contiene i dati anagrafici del Licenziatario, i dati identificativi del Rapporto di Conformità, la data di rilascio della Licenza, gli obblighi e i diritti del Licenziatario, l'indicazione dei prodotti per i quali la Licenza d'uso del Marchio è concessa, nonché le condizioni alle quali l'uso del Marchio viene concesso.

11.2 La durata di validità della Licenza è di 3 anni, salvo revoca o recesso e può essere rinnovata a seguito di presentazione di nuova domanda.

11.3 Il soggetto che ha ottenuto la Licenza d'uso del Marchio viene iscritto nell'Elenco dei Licenziatari del Marchio.

11.4 L'uso del Marchio su Licenza è a titolo gratuito. Ai Licenziatari potrà essere imposto, da soggetti diversi dall'Associazione, il pagamento di oneri e corrispettivi di qualsiasi natura per eventuali servizi necessari ai fini dell'uso del Marchio, o comunque connessi all'uso medesimo (quali, a titolo non esaustivo, rimborsi spese e versamenti di corrispettivi a favore dell'Organismo di controllo, a fronte delle attività di competenza di quest'ultimo).

11.5 La Licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili né cedibili.

Articolo 12

Elenco dei Licenziatari

12.1 L'Associazione istituisce l'Elenco pubblico dei Licenziatari, nel quale, oltre ai dati identificativi dell'impresa/ente beneficiario e dei prodotti ammessi all'uso del Marchio, sono contenuti gli estremi del provvedimento di concessione e l'indicazione dell'Organismo di controllo incaricato di eseguire le verifiche periodiche sul rispetto del Disciplinare.

12.2 L'Elenco dei Licenziatari del Marchio è tenuto presso la sede dell'Associazione ed è reso pubblico mediante il sito internet dell'Associazione stessa.

Articolo 13

Obblighi del Licenziatario

13.1 Il Licenziatario, con la sottoscrizione del contratto di Licenza d'uso, si impegna ad utilizzare il Marchio nella grafica originale riportata all'articolo 1 comma 3 del presente Regolamento, a rispettare le regole di utilizzo previste nel presente regolamento, nei Disciplinari e Documenti Tecnici Specifici di riferimento, nonché ad adempiere a tutti gli obblighi contrattualmente assunti.

13.2 Il Licenziatario si impegna, altresì, a rispettare tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento d'uso, nonché a rispettare i Disciplinari e i Documenti Tecnici Specifici di cui all'art. 8 relativi ai prodotti indicati nella Licenza d'uso del Marchio e a consentire lo svolgimento dei controlli e la vigilanza.

13.3 Il corretto uso del Marchio e del relativo logo, il pieno rispetto del presente Regolamento, e del contratto di Licenza d'uso sono oggetto di controllo e verifica da parte dell'Associazione, nonché da parte dell'Organismo di controllo per quanto attiene alla conformità al relativo Disciplinare e al Documento Tecnico Specifico applicabile al prodotto.

13.4 L'Associazione, sulla base delle verifiche effettuate o delle segnalazioni a questa pervenute dall'Organismo di controllo, accertata la violazione degli obblighi suddetti da parte del Licenziatario, interviene immediatamente al fine di ripristinare il corretto uso del Marchio, anche mediante l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo seguente.

Articolo 14

Sistema di Vigilanza, Infrazioni e Sanzioni

14.1 Ferma la possibilità di attivare nelle sedi opportune gli strumenti previsti dalla legge a tutela del Marchio o per inadempimento contrattuale, il sistema di vigilanza dell'Associazione si basa su vari livelli di gravità delle infrazioni che possono essere:

- lievi: quando non pregiudicano la reputazione del Marchio;
- gravi: quando, benché eventualmente solo colpose, determinano un concreto pericolo, o un pregiudizio, alla reputazione del Marchio, nonché in caso di reiterazione di violazioni lievi;
- gravissime: quando siano dolose e rivelino comportamenti sleali, o gravemente scorretti o fraudolenti del Licenziatario e rechino danni alla reputazione del Marchio stesso, nonché in caso di reiterazione di violazioni gravi.

14.2 Ai fini sanzionatori, la ricorrenza dei livelli di gravità dell'infrazione, del pregiudizio o del pericolo di pregiudizio all'immagine del Marchio vengono valutati unilateralmente dal Soggetto Gestore e non sono oggetto di sindacato da parte del soggetto licenziatario.

14.3 In caso di infrazioni lievi, il Soggetto Gestore invia al Licenziatario responsabile un richiamo scritto contenente l'indicazione delle misure da adottare al fine di ripristinare il corretto uso del Marchio. In caso, invece, di violazioni gravi o gravissime, il Soggetto Gestore, anche su indicazione dell'Organismo di controllo, applica le seguenti sanzioni ai Licenziatari responsabili, salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno:

- sospensione della presente licenza del Marchio per le violazioni gravi o per la reiterazione di violazioni lievi;
- revoca della presente licenza del Marchio per le violazioni gravissime o gravi ma reiterate.

14.4 I provvedimenti contenenti le sanzioni (sospensione o revoca della presente licenza del Marchio) e le relative motivazioni vengono comunicati ai Licenziatari interessati tramite lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

14.5 La sospensione e la revoca della presente licenza del Marchio comportano:

- Rispettivamente, la temporanea o definitiva cancellazione dell'Operatore dall'Elenco dei Licenziatari;
- La perdita, rispettivamente temporanea o definitiva, del diritto d'uso del Marchio, con obbligo di immediato ritiro dal mercato dei prodotti che lo utilizzano e con obbligo di cessare immediatamente, in via rispettivamente temporanea o definitiva, l'immissione sul mercato di prodotti contrassegnati dal Marchio medesimo.

Articolo 15

Sospensione

15.1 La sospensione della presente licenza del Marchio è applicabile, previo richiamo scritto, per un tempo determinato non inferiore a trenta giorni e non superiore ad un anno decorrenti dalla ricezione da parte dell'interessato a fronte di violazioni gravi.

15.2 Nel caso di difformità rispetto al Disciplinare e/o ad un Documento Tecnico Specifico segnalate dall'Organismo di controllo, la sanzione della sospensione della presente licenza del Marchio è comminata dall'Associazione senza preventiva ammonizione.

15.3 L'Associazione può prorogare il periodo di sospensione della presente licenza del Marchio in presenza di validi e comprovati motivi purché per un tempo complessivamente non superiore ad un anno.

15.4 Il provvedimento di sospensione della presente licenza del Marchio comporta gli obblighi di ritiro e i divieti di immissione in commercio previsti dall'articolo 15.5. Esso può essere revocato, su istanza dell'interessato, dal Soggetto Gestore, anche prima che il relativo periodo sia interamente decorso, qualora il Titolare del Marchio ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che siano venute meno le ragioni che ne hanno determinato l'adozione.

15.5 Nel caso in cui, al termine del periodo di sospensione della presente licenza del Marchio, non venga rimossa, ad opera del Licenziatario, la causa che ha dato origine al relativo provvedimento, si procederà alla revoca della Licenza, con applicazione di quanto previsto dall'articolo 17 del presente Regolamento.

Articolo 16

Revoca della licenza del Marchio

16.1 La Licenza d'uso del Marchio può essere revocata dal Soggetto Gestore nei casi di violazioni gravissime o in caso di violazioni gravi reiterate.

16.2 Viene comunque disposta la sua revoca allorquando il Licenziatario:

- utilizzi il Marchio in modo fraudolento o comunque con dolo, in modo contrario all'Ordinamento o al presente Regolamento;
- sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

16.3 La revoca comporta la risoluzione automatica con effetto immediato del presente contratto di Licenza d'uso del Marchio ed altresì la cancellazione dell'Operatore dall'Elenco dei Licenziatari, con i conseguenti obblighi di ritiro dal mercato dei prodotti che lo utilizzano e divieti di loro immissione in commercio previsti dall'art. 14.5.

16.4 Il Licenziatario nei confronti del quale sia stato emesso un provvedimento di revoca della presente licenza del Marchio, non può presentare una nuova domanda di concessione dell'uso del Marchio di qualità, prima che siano trascorsi 2 anni dalla data del medesimo provvedimento.

Articolo 17

Recesso del Licenziatario

17.1 Il Licenziatario può in ogni momento recedere dal contratto di Licenza d'uso del Marchio, mediante dichiarazione espressa, comunicata per iscritto al Soggetto Gestore ed inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

17.2 L'operatività del recesso decorre dal momento dell'avvenuta ricezione della comunicazione.

17.3 A seguito del recesso il Licenziatario viene cancellato dall'Elenco dei Licenziatari e cessa altresì, con effetto immediato, ogni suo diritto all'utilizzo del Marchio, con obbligo di immediato ritiro dal mercato, e con obbligo di cessare immediatamente l'immissione sul mercato, dei prodotti contrassegnati dal Marchio medesimo.

Articolo 18

Decadenza

18.1 Il Licenziatario decade automaticamente dalla Licenza d'uso del Marchio, qualora non utilizzi quest'ultimo per un periodo uguale o superiore a 6 mesi Per "non utilizzo" del Marchio si intende il non aver immesso in commercio continuativamente per un tempo pari al suddetto periodo prodotti riportanti l'Etichetta Trasparente Pianesiana e il relativo Marchio.

Articolo 19

Modifiche delle norme e/o delle condizioni

19.1 Il presente Regolamento, i Disciplinari e i Documenti Tecnici Specifici sono pubblicati sul sito web dell'Associazione.

19.2 Di eventuali variazioni ai documenti menzionati all'art. 19.1, l'Associazione darà tempestiva comunicazione scritta, a mezzo PEC, alle Imprese già autorizzate e/o con domanda in corso di esame. Il testo pubblicato sul sito internet ai sensi dell'art. 19.1 è quello facente fede e prevale su ogni altro testo del Regolamento e dei Disciplinari.

Articolo 20

Responsabilità civile, amministrativa e penale

20.1 L'iscrizione nell'Elenco dei Licenziatari non solleva il Licenziatario dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

20.2 In particolare nessuna responsabilità o pregiudizio può derivare all'Associazione per l'utilizzo del Marchio da parte del Licenziatario.